

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosar - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

parte civile L.M.V., nato a (Omissis);

nel procedimento a carico di:

V.A.M.G., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIAROSARIA BRUNO.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PASSAFIUME SABRINA.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Termini Imerese, decidendo in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di pace, in riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto V.A.M.G. dal reato di lesioni colpose. Fatto commesso il (Omissis).

All'imputato era contestato di avere cagionato a L.M.V. lesioni personali giudicate guaribili in giorni otto, perché, nella qualità di proprietario dell'immobile concesso in locazione alla predetta L.M.V., non provvedeva ad eliminare il pericolo di crollo del solaio, cagionando alla persona offesa lesioni personali giudicate guaribili in gg. 8 a causa della caduta di calcinacci dal soffitto.

Il Tribunale mandava assolto l'imputato ritenendo

insussistente la consapevolezza da parte del proprietario della situazione pericolosa che aveva generato l'infortunio occorso alla vittima.

Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, L.M.V., che, a mezzo del difensore, ha articolato un motivo unico di docilianza

La ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 590 c.p.; art. 2053 c.c.; art. 576 c.p.p..

Meriterebbe di essere censurato l'assunto del Tribunale secondo il quale il locatario non aveva avuto conoscenza dello stato dell'immobile e del dissesto che aveva causato le lesioni.

In ordine alla responsabilità colposa del proprietario, le sezioni civili della Corte di Cassazione hanno più volte affermato che questa può essere esclusa soltanto ove si dimostri che i danni da rovina di edificio siano dipesi da caso fortuito o da ragioni non riconducibili a difetti di fabbricazione o manutenzione.

La responsabilità colposa dell'imputato sarebbe dunque evidente, essendo dipesa la caduta di calcinacci da un difetto di manutenzione.

Il giudice non ha valutato tutte le emergenze probatorie, risultando dagli atti un sopralluogo dei vigili urbani risalente all'anno 2018 riguardante lo stato di conservazione dell'immobile.

L'assenza dal territorio italiano del proprietario e la presunta inesistente comunicazione non giustificano il mancato intervento dell'imputato ed il suo disinteresse per lo stato dell'immobile.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto ai soli fini civili, è infondato.

2. Il tribunale, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli (lesioni colpose) in quanto questi, proprietario dell'abitazione ove si era verificata la caduta di calcinacci dal solaio, che aveva provocato lesioni alla conduttrice, non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all'interno dell'immobile.

Ha precisato che il proprietario si era da tempo stabilito all'estero, allontanandosi dai luoghi in cui si trovava l'appartamento locato. In tale contesto, era emerso che egli non fosse stato informato della situazione di pericolo, né dai conduttori, né da suo padre, cui i conduttori erano soliti rivolgersi per le questioni inerenti il rapporto di locazione.

La mancata conoscenza del pericolo di crollo non aveva consentito un tempestivo intervento volto a scongiurare gli effetti lesivi patiti dalla persona offesa.

Sebbene il proprietario rivesta una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, discendente dalla proprietà della cosa e dal contratto di locazione, il tribunale ha ritenuto di assolvere l'imputato per carenza di profili di colpa a lui ascrivibili. Ha rimarcato, con argomentare logico, come l'imputato non fosse stato messo in condizioni di intervenire: essendo rimasto all'oscuro della situazione di

dissesto che aveva generato la caduta di calcinacci non erano individuabili a suo carico profili di negligenza o imprudenza.

La motivazione offerta in sentenza è genericamente avversata dalla difesa nel ricorso, che, invocando unicamente l'applicazione dell'art. 2053 c.c. e, ponendo l'accento sulla necessità di riconoscere una responsabilità oggettiva o da posizione in capo al titolare del diritto reale, trascura di considerare come la responsabilità penale non possa prescindere dall'accertamento di profili di colpa.

Il richiamo al contenuto delle dichiarazioni di T.G., responsabile del corpo della Polizia Municipale, sollecita una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie.

Nelle suddette dichiarazioni, allegata al ricorso, il teste esordisce affermando di non avere partecipato a sopralluoghi di cui si chiedono informazioni, di essere a conoscenza di accertamenti effettuati presso immobili diversi da quello oggetto del giudizio, di essere a conoscenza di un sopralluogo effettuato nel marzo dell'anno 2018.

Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, in caso di omessa valutazione di una prova, perché possa validamente dedursi il vizio del "travisamento", è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

Nel caso di specie, non è stata in alcun modo illustrata nel ricorso la valenza decisiva delle informazioni allegata, non avendo la difesa chiarito come la mancata considerazione del contenuto della deposizione abbia influito sul convincimento del tribunale.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2023